

CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO

COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

DETERMINA COMMISSARIALE

N. 20 del 18/10/2023

OGGETTO: modifica determina n. 8 del 1.6.2023 - Lite Fall.to Magri Anselmo S.P.A. e Fall.to S.I.GE.CO. s.p.a C/Consorzio ASI di Palermo in liquidazione – Costituzione innanzi alla Corte d'Appello di Palermo nel giudizio promosso con reclamo ex art. n. 22,2c. L.F. - Conferimento incarico legale.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- vista la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);
- visto, in particolare, l'art. 19 della legge regionale n. 8/2012 e ss.mm.ii. che tra l'altro testualmente recita: *"i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione"*;
- visto il D.A. 15/gab/2023 con il quale è stato nominato il Commissario Liquidatore del Consorzio ASI di Palermo in liquidazione, per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dal Consorzio ASI, posto in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono;

PREMESSO CHE:

- il Giudice del Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1553/2010, ha definito il giudizio promosso dalle Curatele Fall.to Magri Anselmo s.p.a. e Fall.to S.I. GE.CO. s.p.a (N.R.G. 8446/2002) di accertamento del credito vantato nei confronti di questa Amministrazione, in forza del contratto d'appalto n. 18/10/1989;
- la predetta sentenza di condanna veniva impugnata da questo Consorzio innanzi alla Corte

CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO

COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

d'Appello di Bologna (NRG 14/2011) ed il secondo grado di giudizio si concludeva con sentenza di rigetto del ricorso n. 3341/2019;

- lamentando il mancato pagamento del credito vantato, anche a seguito delle procedure esecutive intraprese, le Curatele introducevano il ricorso per dichiarazione di fallimento, notificato a questa Amministrazione in liquidazione in data 22/06/2022 per chiedere al Giudice adito di accertare e dichiarare, previ gli accertamenti d'ufficio del caso e di legge, il fallimento di questo Consorzio ASI di Palermo in liquidazione;
- instauratosi il giudizio innanzi al Tribunale di Palermo SEZ. IV[^] Fallimentare, nella procedura prefallimentare citata, questo Ente conferiva incarico all'Avv. Alberto Marino, per costituirsi nell'ambito del predetto procedimento che si concludeva con Decreto di rigetto del 14/04/2023 (R.G. 107/2022) dell'istanza delle curatele;

VISTO il reclamo delle Curatele istanti Fall.to Magri Anselmo S.P.A. e Fall.to S.I.GE.CO. s.p.a proposto contro il Decreto del 14/04/2023, ai sensi dell'art. 22,2c. L.F. innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, assunto al prot. N. 320 del 24/05/2023;

VISTO, altresì, il Decreto del 18/05/2023 con cui la Corte d'Appello di Palermo ha fissato l'udienza per il g. 07/07/2023 per la trattazione del ricorso;

RITENUTO opportuno, costituirsi nei termini di legge;

CONSIDERATO che il Consorzio ASI di Palermo in liquidazione non è dotato di un albo dei professionisti di fiducia cui conferire incarichi legali;

VISTI l'art. 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e le Linee guida n.12 L'affidamento dei servizi legali Approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018,

RITENUTO di dover conferire apposito mandato all'Avv. Alberto Marino, già incaricato di rappresentare l'Ente nel primo grado di giudizio con D.C.L. n...07/2022, per continuità di difesa processuale;

CONSIDERATO che questo Consorzio conferiva incarico all'Avv. Alberto Marino con determina di incarico n. 8/2023 del 1.6.2023, con una spesa prevista di € 10.682,33, compresa IVA, C.P.A. e al lordo della ritenuta d'acconto, calcolata, come specificato nella relativa convenzione, all'art. 7, "secondo i valori medi della tariffa di cui al D.M. n. 147/22, secondo il valore della controversia, maggiorato con

CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

percentuale pari al 50% e quindi nel modo seguente: Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: dichiarazione di fallimento Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000”;

VISTA la nota dell'Avv. Marino del 19.9.2023, assunta al prot. n. 628 del 19.9.2023, in cui lo stesso riteneva “che la quantificazione dei compensi spettanti al professionista incaricato, così come elaborata negli atti trasmessi allo scrivente, non è conforme alle norme che regolano la materia e, per taluni aspetti, alla giurisprudenza di legittimità”. Ciò in quanto la “voce “dichiarazione di fallimento” di detti parametri. Detta voce, tuttavia, fa riferimento esclusivo all'attività del professionista incaricato di redigere e depositare un ricorso per dichiarazione di fallimento e non presuppone il contraddittorio delle parti”: invero, “In tale ipotesi la “competenza” deve essere necessariamente individuata nella voce “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (o davanti alla Corte di appello, a seconda della fase processuale)”, rimanendo “esclusa l'attività per la fase istruttoria perché oggettivamente non espletata”. Inoltre, quanto al “Valore della causa. Il valore delle controversie aventi per oggetto il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore non è riconducibile all'ammontare del credito del ricorrente, come accade nelle esecuzioni individuali o nei c.d. “condannatori”, bensì all'indeterminabile ammontare del passivo del debitore”, dovendosi quindi far riferimento a un “valore indeterminabile di cause che abbiano particolare complessità e importanza”.

RITENUTA l'oggettiva correttezza delle motivazioni addotte dall'Avv. Marino, sia in merito all'oggetto che al valore della controversia;

RITENUTA l'illegittimità della determina in merito alla quantificazione del corrispettivo e, conseguentemente, della relativa convenzione;

RITENUTO di dover annullare la determina n. 8/2023 in parte qua, con contestuale modifica della stessa, nella parte in cui dispone “- di dare atto che la spesa di € 10.682,33, compresa IVA, C.P.A. e al lordo della ritenuta d'acconto, graverà sul capitolo del bilancio regionale di cui all'art. 19, co. 4bis, della L.r. Sicilia n. 8/2012 e che, a tal fine, la presente determina sarà trasmessa all'Assessorato regionale delle attività produttive e troverà esecuzione dopo che verrà autorizzata l'assunzione del relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo del bilancio regionale”;

RITENUTO contestualmente di dover annullare la convenzione allegata alla determina n. 8/2023 e di sostituirla con una nuova convenzione, allegata alla presente;

CONSIDERATO che il Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione di Palermo non

CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

dispone, allo stato, di alcuna liquidità che consenta di assumere il relativo impegno di spesa e che il conferimento dell'incarico è indispensabile per la ordinaria e regolare prosecuzione delle attività di liquidazione;

VISTO l'art. 19, co. 4 bis, della l.r.s. 2012, n. 8, secondo il quale, al fine di scongiurare effetti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio dei Consorzi ASI in liquidazione, il Dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a provvedere alla liquidazione, nei limiti dello stanziamento annuale, delle spese documentate necessarie per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei Consorzi;

CONSIDERATO che il conferimento del presente incarico è funzionale e indispensabile per la tutela del patrimonio del Consorzio e per la ordinaria e regolare prosecuzione delle attività di liquidazione;

CONSIDERATO che la spesa trae origine da un rapporto obbligatorio giuridicamente vincolante soltanto per il Consorzio e va imputa al capitolo del bilancio regionale di cui all'art. 19, co. 4 bis, della l.r.s. 2012, n. 8 ai soli fini del pagamento ex art. 1180 c.c., senza che ciò comporti, di conseguenza, una posizione debitoria della Regione né verso il terzo creditore, né verso la gestione liquidatoria;

DETERMINA

- di annullare la determina n. 8/2023 del 1.6.2023, in parte qua, come in preambolo, e di sostituirla come segue: "di dare atto che la spesa di € 31.164,62, compresa IVA, C.P.A. e al lordo della ritenuta d'acconto, graverà sul capitolo del bilancio regionale di cui all'art. 19, co. 4bis, della L.r. Sicilia n. 8/2012 ai soli fini del pagamento ai sensi dell'art. 1180 c.c., senza l'assunzione di alcuna posizione debitoria della Regione né verso il professionista, né verso la gestione consortile;
- di annullare la convenzione allegata alla determina di incarico n. 8/2023;
- di dare immediata comunicazione del provvedimento al legale incaricato, nonché al Servizio Vigilanza del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive e all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni;
- pubblicare la presente sul sito web, nell'apposita area.

Il Commissario Liquidatore

Avv. Michele Ciminò

(firmato digitalmente)